

Chiarezza dei punti contestati e delle ragioni di dissenso – Cass. n. 36481/2022

Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità - Specificità dell'appello ex art. 342 e 434 c.p.c. - Condizioni - Chiarezza dei punti contestati e delle ragioni di dissenso - Sufficienza - Fattispecie.

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare - del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 (Rv. 666375 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342

Corte

Cassazione

36481

2022